

DELIBERAZIONE NR. 1605 DEL 02/10/2026

OGGETTO: CONVENZIONI CON STRUTTURE ESTERNE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che la convenzione per la messa a disposizione di strutture, attrezzature e personale per le funzioni organizzative, gestionali e didattiche dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia e tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia - sottoscritta con l'Università degli studi di Milano Bicocca in esecuzione della deliberazione n. 2141 del 26 novembre 2020 e n. 735 dell'11 maggio 2022, poi prorogata con note prot. n. 0110257 del 26 settembre 2022 – UOR: 003211, n. 0188844 del 13 maggio 2024 – UOR: 003472 e n. 0197154 del 7 luglio 2026 – UOR: 003508 - prevede che, qualora non possa essere assicurato il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti, possono essere formalizzati accordi con altre istituzioni pubbliche e private in possesso dei requisiti per raggiungere tale scopo;

Premesso, altresì, che su indicazione del direttore didattico di sezione del corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, con apposite istanze, è stata chiesta alle sottoelencate strutture:

- ASST Bergamo EST di Seriate
 - ASST Bergamo OVEST di Treviglio
 - Casa di cura Beato Palazzolo di Bergamo
 - Cliniche Gavazzeni S.p.A. di Bergamo
 - Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto di Bergamo
 - Policlinico San Marco di Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l. di Zingonia – Osio Sotto
 - Policlinico San Pietro di Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l. di Zingonia – Osio Sotto
- la disponibilità a essere individuate quali sedi di tirocinio dello stesso corso di laurea;

Precisato che, contestualmente, all'acquisizione della richiesta di disponibilità è stato trasmesso il testo della convenzione di tirocinio redatta sulla base dello schema – tipo allegato alla deliberazione di Giunta regionale del 16.2.2005, n. VII/20950;

Atteso che le menzionate strutture hanno manifestato la volontà di essere individuate quali sedi di tirocinio del corso di laurea di cui sopra;

Ricordato che allo scopo di consentire al suddetto Ateneo di alimentare la banca dati ministeriale finalizzata alla determinazione del potenziale formativo delle lauree delle professioni sanitarie, di imminente apertura, è necessario procedere alla sottoscrizione delle suddette convenzioni allo scopo di disciplinare gli impegni tra le parti;

Dato atto, altresì, che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri per l'azienda;

Dato atto, infine, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con:

- ASST Bergamo EST di Seriate
- ASST Bergamo OVEST di Treviglio
- Casa di cura Beato Palazzolo di Bergamo
- Cliniche Gavazzeni S.p.A. di Bergamo
- Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto di Bergamo
- Policlinico San Marco di Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l. di Zingonia – Osio Sotto
- Policlinico San Pietro di Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l. di Zingonia – Osio Sotto

le convenzioni per lo svolgimento di attività di tirocinio da parte degli studenti del corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, nei testi allegati al presente provvedimento;

2. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Locati

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII

Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo – C.F. e P.IVA 04114370168
rappresentata dal direttore generale dott. Francesco Locati
(di seguito ASST Papa Giovanni XXIII o soggetto promotore)

E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST

Via Paderno, 21 - 24068 Seriate - C.F. e P.IVA 04114380167
rappresentata dal direttore generale dr. Marco Passaretta
(di seguito ASST Bergamo Est o soggetto ospitante)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

In riferimento al corso di **laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia** attivato presso l'ASST Papa Giovanni XXIII, l'ASST Bergamo Est si impegna, previo accordo annuale di programmazione delle presenze, ad accogliere in tirocinio gli studenti iscritti al corso stesso allo scopo di partecipare alla formazione di professionisti in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, le funzioni individuate dalle norme istitutive del profilo professionale (D.M. n. 746/94 e legge n. 42/99), nonché dallo specifico codice deontologico.

ART. 2

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

Per favorire l'acquisizione dei principi e delle metodologie utilizzate nei servizi di radiodiagnostica tradizionale e perseguire la formazione professionale, la struttura individuata per le attività di tirocinio manifesta la propria disponibilità alla formazione e mette a disposizione le risorse di personale con funzioni di assistente di tirocinio necessarie a tal fine.

I nominativi degli assistenti di tirocinio verranno trasmessi dal direttore didattico di sezione al Consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea.

Il direttore didattico di sezione del corso si impegna a comunicare all'ASST Bergamo Est i nominativi dei tirocinanti almeno 15 giorni prima dell'inizio del tirocinio.

Il rapporto ottimale studenti/pazienti in trattamento è di 1:1.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tecnico sanitario di radiologia medica tutor, nominato tra il personale docente dal Consiglio di coordinamento didattico su proposta del direttore didattico di sezione del corso di laurea, che nell'ambito delle proprie competenze, ne assicura l'apprendimento.

Gli assistenti di tirocinio e i responsabili di servizio partecipano agli incontri di programmazione e di valutazione sia annuali che in itinere in orario di servizio presso la sede di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito in tirocinio nella struttura ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto dal direttore didattico di sezione del corso, in base alle indicazioni del Consiglio di coordinamento didattico, un progetto formativo tecnico-pratico contenente:

- a. settore in cui si svolge il tirocinio;
- b. obiettivi specifici e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza;
- c. anagrafica dello studente tirocinante;
- d. nominativo dell'assistente di tirocinio;
- e. nominativo del tutor referente di tirocinio;
- f. estremi indicativi delle polizze assicurative contro gli infortuni e la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

- 1 svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- 2 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 3 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- 4 osservare il codice di comportamento aziendale.

ART. 4

Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.

L'ASST Bergamo Est si impegna a mettere a disposizione dei tirocinanti:

- locali di supporto per incontri, riunioni o momenti di verifica formativa;
- spogliatoi dotati di armadietto individuale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti del d.lgs. n. 81/2008;
- tutti i presidi necessari per operare in sicurezza.

L'ASST Bergamo Est garantisce ai tirocinanti la fruizione del servizio mensa al costo previsto dal regolamento aziendale. Il costo del pasto sarà sostenuto in parte dal tirocinante (la quota a carico dello studente è pari a € 1,03 IVA compresa) e integrato dall'ASST Papa Giovanni XXIII su richiesta dell'ASST Bergamo Est.

A tale scopo, l'ASST Bergamo Est si impegna a comunicare alla direzione dell'ASST Papa Giovanni XXIII l'ammontare di tale costo e a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nel corso di validità della convenzione stessa.

Il rimborso del costo della mensa da parte dell'ASST Papa Giovanni XXIII sarà effettuato con le modalità concordate direttamente con l'ASST Bergamo Est.

ART. 5

L'ASST Papa Giovanni XXIII dichiara che ogni studente è assicurato dall'Università degli studi di Milano Bicocca contro gli infortuni e per la responsabilità civile con adeguate polizze assicurative.

L'ASST Bergamo Est garantisce la collaborazione nella sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., come da allegato protocollo; i relativi referti e ogni documentazione di carattere sanitario saranno conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST Papa Giovanni XXIII.

Al riguardo le parti si impegnano reciprocamente all'osservanza del protocollo di sorveglianza sanitaria degli studenti dei corsi di laurea, allegato alla presente convenzione.

ART. 6

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e constatato che, ai fini della valutazione dei rischi in ambito di SSL cui sono esposti i tirocinanti per effetto della presente convenzione, devono assumersi quelli del D.V.R. dell'ospitante per le mansioni oggetto del tirocinio, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) il soggetto promotore è garante della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n.221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale, come previsto dalla circolare regionale 17.9.2012, n. 7 e s.m.i. - DG Sanità;
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori) del d.lgs. n. 81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale tra cui i camici (DPI) laddove previsti; in particolare costituiscono argomento di informazione i rischi specifici cui risulta esposto il tirocinante come dal D.V.R. del soggetto ospitante e le procedure di emergenza;

- c) il soggetto promotore è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna ad integrare ai tirocinanti la formazione specifica in conformità ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica già effettuata dal soggetto promotore.

ART. 7

Per quanto previsto dall'art. 7, comma 1, punto 80) del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, gli studenti sono equiparati ai lavoratori esterni.

Pertanto, l'Università degli studi di Milano Bicocca si fa carico degli adempimenti previsti dall'art. 112 del suddetto decreto e, in particolare, garantisce che:

- è effettuata la valutazione dei rischi per le attività professionalizzanti svolte dagli studenti ai sensi dell'art. 112, lett. a) del citato decreto e che gli studenti sono classificati "lavoratori esposti di categoria B";
- gli studenti sono sottoposti a visita di idoneità alle esposizioni alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. g) dello stesso d.lgs. n. 101/2020;
- gli studenti sono resi edotti dei rischi associati all'esposizione alle radiazioni ionizzanti nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione ai sensi dell'art. 111 e dell'art. 112, punto 1, lett. e) del d.lgs. n. 101/2020;

Ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. l), dello stesso d.lgs. n. 101/2020 l'Università e l'ASST Bergamo Est condividono un vincolo per la dose efficace annuale pari a 1000 microSv.

Nell'ambito degli accordi con l'Università degli studi di Milano Bicocca, l'ASST Papa Giovanni XXIII garantisce che:

- agli studenti è fornito un dosimetro per la valutazione della dose efficace da irradiazione esterna globale (art. 113, punto 2, lettera f);
- le valutazioni di dose saranno inviate con periodicità almeno semestrale all'esperto di radioprotezione dell'Università (art. 113, punto 2, lettera h);

L'ASST Bergamo Est, in quanto esercente delle zone classificate presso cui gli studenti svolgono le attività professionalizzanti, garantisce quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 101/2020, in particolare che:

- agli studenti saranno fornite informazione e formazione specifiche in rapporto alle caratteristiche delle zone classificate presso cui svolgono le proprie attività professionalizzanti ai sensi dell'art. 113, punto 2, lett. c) e d);
- gli studenti avranno a disposizione, se necessario, adeguati dispositivi di protezione individuale e sarà accertato il loro utilizzo ai sensi dell'art. 113, punto 2, lett. e);

- sarà verificata l’appropriatezza della classificazione di radioprotezione in relazione alle dosi che il lavoratore può ricevere (art. 113, punto 2, lett. i);
- sarà definito, qualora differente da quanto proposto dall’Università degli studi di Milano Bicocca, un vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgere (art. 113, punto 2, lett. l).

ART. 8

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall’art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l’adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall’art. 32 del citato Regolamento europeo.

Le parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuna per le attività di propria competenza, si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure, per l’esecuzione della presente convenzione.

Le parti si impegnano a riportare tale trattamento nei rispettivi registri delle attività di trattamento.

In caso di Data Breach le parti attiveranno, per quanto di competenza le misure necessarie a fronteggiare la violazione del dato e, ove ne sussistano i presupposti, all’interessato.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l’impegno alla riservatezza;
- assistere l’altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato;
- mettere a disposizione dell’altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli studenti del corso di laurea in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l’espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l’obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell’ASST Bergamo Est e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell’ambito dell’attività di tirocinio.

A tal fine gli studenti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall’ASST Bergamo Est e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall’ASST Bergamo Est.

ART. 9

La presente convenzione ha validità dal 01.10.2026 al 30.09.2029.

Eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza.

ART. 10

Per tutto quanto non previsto le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Azienda sociosanitaria territoriale
Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Azienda sociosanitaria territoriale
Bergamo Est
Il direttore generale
dr. Marco Passaretta

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento dr.ssa Eleonora Zucchinalli
Pratica trattata da M. Clara Zanchi tel. 035 267 5085
Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

L'idoneità alla mansione specifica ex d.lgs. n. 81/2008 all'attività professionale inerente al tirocinio dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia e fisioterapia viene certificata dall'ASST Papa Giovanni XXIII, dal medico competente aziendale, con le modalità di seguito indicate.

Gli studenti del primo anno dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, fisioterapia e tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia, vengono sottoposti a visita e accertamenti integrativi quali TST/IGRA, esami di laboratorio (emocromo con formula leucocitaria, glicemia, creatininemia, transaminasi, gamma-GT, sierologia per rosolia, morbillo, parotite e varicella, epatite B (HBsAb e HbsAg), epatite C (HCVAb) ed HIV (su base volontaria).

Laddove la sierologia e l'anamnesi ne pongano l'indicazione, viene proposta la vaccinazione antiepatite B (nuovo ciclo o completamento) e le vaccinazioni antivaricella, antimorbillo – parotite – rosolia.

Al termine dell'iter diagnostico viene rilasciato il giudizio di idoneità all'espletamento del tirocinio.

Tale giudizio viene inviato al direttore didattico che lo trasmetterà, se richiesto, all'Università e consegnato con copia di tutti gli accertamenti eseguiti all'interessato.

A tutti, infine, è garantita la possibilità di richiedere al medico competente aziendale dell'ASST Papa Giovanni XXIII una visita (art. 41, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 81/2008) qualora sussistano condizioni che, a giudizio dell'interessato, possano prefigurare un'idoneità con limitazioni e/o prescrizioni allo svolgimento del tirocinio.

Il presente protocollo consente di garantire agli studenti la medesima sorveglianza sanitaria riservata agli operatori dipendenti.

Per tutti gli studenti si applicano infatti le procedure di sorveglianza tubercolare straordinaria, gli accertamenti ed il follow-up previsti in caso di incidente biologico (evento con potenziale trasmissione di malattia infettiva) nonché l'inclusione nelle inchieste epidemiologiche qualora siano stati esposti e identificati come contatti stretti a pazienti contagiosi (ad esempio meningite meningococcica, scabbia ...).

In caso di infortunio non biologico lo studente segue la procedura infortunio e/o evento lesivo (allegato 1).

Per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria per la radioprotezione ex d.lgs. n. 101/2020**, gli studenti di tutti i tre anni del corso di laurea in tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia vengono sottoposti annualmente a visita e accertamenti dal medico autorizzato nominato dall'Università.

Allegato 1

PROCEDURA DA SEGUIRE NEL CASO DI INFORTUNIO E/O EVENTO LESIVO NON BIOLOGICO

In caso di **infortunio e/o evento lesivo non biologico** (trauma, infortunio in itinere, ecc.), dopo aver segnalato l'accaduto nella sede di tirocinio, lo studente deve:

1. recarsi subito in pronto soccorso per denunciare l'infortunio e farsi rilasciare il primo certificato medico sul quale devono essere riportati, a cura del medico di guardia, i dati anagrafici dello studente e i dati sanitari e deve essere barrata la casellina "**Infortunio sul lavoro**".
2. al fine di attivare le coperture assicurative, inviare tempestivamente la denuncia di sinistro all'Università degli studi di Milano Bicocca - Settore legale – agli indirizzi affari.legali@unimib.it – assicurazioni@unimib.it – rpd@unimib.it secondo le procedure indicate in "Denuncia di infortunio" al link <https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/opportunita-e-facilities/assicurazioni/denuncia-infortunio#:~:text=Tempi%20di%20presentazione%20della%20denuncia&text=L'Universit%C3%A0%20trasmetter%C3%A0%20la%20pratica,quando%20ne%20viene%20a%20conoscenza>.

Pena l'improcedibilità, la denuncia dovrà essere accompagnata dall'originale del referto di pronto soccorso e, se trattasi di attività svolta fuori sede (viaggi di istruzione, visite a musei, mostre ed esposizioni, esperimenti, ecc.) dalla preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi amministrativi e/o didattici dell'Università.

Dopo la prima denuncia lo studente dovrà inviare all'Università degli studi di Milano Bicocca secondo la suddetta procedura, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

Lo studente dovrà, altresì avvisare la sede di tirocinio e la sezione del corso di laurea dell'assenza per i giorni indicati dal medico che redige il certificato di infortunio.

CONVEZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII

Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo – C.F. e P.IVA 04114370168

rappresentata dal direttore generale dott. Francesco Locati
(di seguito ASST Papa Giovanni XXIII o soggetto promotore)

E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO OVEST

Piazzale Ospedale, 1 – 24047 Treviglio C.F. e P.IVA 04114450168

rappresentata dal responsabile della SS Affari generale e legali dott. GianPiero Barracchia
per delega del commissario straordinario dott.ssa Rosetta Gagliardo
(di seguito ASST Bergamo Ovest o soggetto ospitante)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

In riferimento al corso di **laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia** attivato presso l'ASST Papa Giovanni XXIII, l'ASST Bergamo Ovest si impegna, previo accordo annuale di programmazione delle presenze, ad accogliere in tirocinio gli studenti iscritti al corso stesso allo scopo di partecipare alla formazione di professionisti in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, le funzioni individuate dalle norme istitutive del profilo professionale (D.M. n. 746/94 e legge n. 42/99), nonché dallo specifico codice deontologico.

ART. 2

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

Per favorire l'acquisizione dei principi e delle metodologie utilizzate nei servizi di radiodiagnostica tradizionale e perseguire la formazione professionale, la struttura individuata per le attività di tirocinio manifesta la propria disponibilità alla formazione e mette a disposizione le risorse di personale con funzioni di assistente di tirocinio necessarie a tal fine.

I nominativi degli assistenti di tirocinio verranno trasmessi dal coordinatore didattico di sezione al Consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea.

Il coordinatore didattico di sezione del corso si impegna a comunicare all'ASST Bergamo Ovest i nominativi dei tirocinanti almeno 15 giorni prima dell'inizio del tirocinio.

Il rapporto ottimale studenti/pazienti in trattamento è di 1:1.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tecnico sanitario di radiologia medica tutor, nominato tra il personale docente dal consiglio di coordinamento didattico su proposta del coordinatore didattico di sezione del corso di laurea, che nell'ambito delle proprie competenze, ne assicura l'apprendimento.

Gli assistenti di tirocinio e i responsabili di servizio partecipano agli incontri di programmazione e di valutazione sia annuali che in itinere in orario di servizio.

Per ciascun tirocinante inserito in tirocinio nella struttura ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto dal coordinatore didattico di sezione del corso, in base alle indicazioni del consiglio di coordinamento didattico, un progetto formativo tecnico-pratico contenente:

- a. settore in cui si svolge il tirocinio;
- b. obiettivi specifici e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza;
- c. l'anagrafica dello studente tirocinante;
- d. il nominativo dell'assistente di tirocinio;
- e. il nominativo del tutor referente di tirocinio;
- f. gli estremi indicativi delle polizze assicurative contro gli infortuni e la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.

L'ASST Bergamo Ovest si impegna a mettere a disposizione dei tirocinanti:

- locali di supporto per incontri, riunioni o momenti di verifica formativa;
- spogliatoi dotati di armadietto individuale, distinti per studenti maschi, studenti femmine e tutor;
- tutti i presidi necessari per operare in sicurezza.

L'ASST Bergamo Ovest garantisce ai tirocinanti l'accesso al servizio mensa.

Il costo del pasto pari a € 1,03 IVA compresa sarà sostenuto dal tirocinante.

ART. 5

L'ASST Papa Giovanni XXIII dichiara che ogni studente è assicurato dall'Università degli studi di Milano Bicocca contro gli infortuni e per la responsabilità civile con adeguate polizze assicurative.

L'ASST Bergamo Ovest garantisce la collaborazione nella sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., come da allegato protocollo; i relativi referti e ogni documentazione di carattere sanitario saranno conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST Papa Giovanni XXIII.

Al riguardo le parti si impegnano reciprocamente all'osservanza del protocollo di sorveglianza sanitaria degli studenti dei corsi di laurea, allegato alla presente convenzione.

ART. 6

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e constatato che, ai fini della valutazione dei rischi in ambito di SSL cui sono esposti i tirocinanti per effetto della presente convenzione, devono assumersi quelli del D.V.R. dell'ospitante per le mansioni oggetto del tirocinio, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) il soggetto promotore è garante della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale, come previsto dalla circolare regionale 17.9.2012, n. 7 e ss.mm.ii. - DG Sanità;
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori) del d.lgs. n. 81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale tra cui i camici (DPI) laddove previsti; in particolare costituiscono argomento di informazione i rischi specifici cui risulta esposto il tirocinante come dal D.V.R. del soggetto ospitante e le procedure di emergenza;
- c) il soggetto promotore è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna ad integrare ai tirocinanti la formazione specifica in conformità ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica già effettuata dal soggetto promotore.

ART. 7

Per quanto previsto dall'art. 7, comma 1, punto 80) del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, gli studenti sono equiparati ai lavoratori esterni.

Pertanto, l'Università degli studi di Milano Bicocca si fa carico degli adempimenti previsti dall'art. 112 del suddetto decreto e, in particolare, garantisce che:

- è effettuata la valutazione dei rischi per le attività professionalizzanti svolte dagli studenti ai sensi dell'art. 112, lett. a) del citato decreto e che gli studenti sono classificati “lavoratori esposti di categoria B”;
- gli studenti sono sottoposti a visita di idoneità alle esposizioni alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. g) dello stesso d.lgs. n. 101/2020;
- gli studenti sono resi edotti dei rischi associati all'esposizione alle radiazioni ionizzanti nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione ai sensi dell'art. 111 e dell'art. 112, punto 1, lett. e) del d.lgs. n. 101/2020;

Ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. l), dello stesso d.lgs. n. 101/2020 l'Università e l'ASST Bergamo Ovest condividono un vincolo per la dose efficace annuale pari a 1000 microSv.

Nell'ambito degli accordi con l'Università degli studi di Milano Bicocca, l'ASST Papa Giovanni XXIII garantisce che:

- agli studenti è fornito un dosimetro per la valutazione della dose efficace da irradiazione esterna globale (art. 113, punto 2, lettera f);
- le valutazioni di dose saranno inviate con periodicità almeno semestrale all'esperto di radioprotezione dell'Università (art. 113, punto 2, lettera h);

L'ASST Bergamo Ovest, in quanto esercente delle zone classificate presso cui gli studenti svolgono le attività professionalizzanti, garantisce quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 101/2020, in particolare che:

- agli studenti saranno fornite informazione e formazione specifiche in rapporto alle caratteristiche delle zone classificate presso cui svolgono le proprie attività professionalizzanti ai sensi dell'art. 113, punto 2, lett. c) e d);
- gli studenti avranno a disposizione, se necessario, adeguati dispositivi di protezione individuale e sarà accertato il loro utilizzo ai sensi dell'art. 113, punto 2, lett. e);
- sarà verificata l'appropriatezza della classificazione di radioprotezione in relazione alle dosi che il lavoratore può ricevere (art. 113, punto 2, lett. i);
- sarà definito, qualora differente da quanto proposto dall'Università degli studi di Milano Bicocca, un vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgere (art. 113, punto 2, lett. l).

ART. 8

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

Le parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuna per le attività di propria competenza, si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure, per l'esecuzione della presente convenzione.

Le parti si impegnano a riportare tale trattamento nei rispettivi registri delle attività di trattamento.

In caso di Data Breach le parti attiveranno, per quanto di competenza le misure necessarie a fronteggiare la violazione del dato e, ove ne sussistano i presupposti, all'interessato.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli studenti del corso di laurea in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST Bergamo Ovest e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli studenti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'ASST Bergamo Ovest e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'ASST Bergamo Ovest.

ART. 9

La presente convenzione ha validità dal 01.10.2026 al 30.09.2029, atteso che a seguito di scambio di corrispondenza agli atti delle parti, la validità del precedente accordo è stato prorogato.

Eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza.

ART. 10

Per tutto quanto non previsto le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Azienda sociosanitaria territoriale
Papa Giovanni XXIII

Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Azienda sociosanitaria territoriale
Bergamo Ovest
per delega del commissario straordinario
Il responsabile
della SS Affari generali e legali
dott. GianPiero Barracchia

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

L'idoneità alla mansione specifica ex d.lgs. n. 81/2008 all'attività professionale inerente al tirocinio dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia e fisioterapia viene certificata dall'ASST Papa Giovanni XXIII, dal medico competente aziendale, con le modalità di seguito indicate.

Gli studenti del primo anno dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, fisioterapia e tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia, vengono sottoposti a visita e accertamenti integrativi quali TST/IGRA, esami di laboratorio (emocromo con formula leucocitaria, glicemia, creatininemia, transaminasi, gamma-GT, sierologia per rosolia, morbillo, parotite e varicella, epatite B (HBsAb e HbsAg), epatite C (HCVAb) ed HIV (su base volontaria).

Laddove la sierologia e l'anamnesi ne pongano l'indicazione, viene proposta la vaccinazione antiepatite B (nuovo ciclo o completamento) e le vaccinazioni antivaricella, antimorbillo – parotite – rosolia.

Al termine dell'iter diagnostico viene rilasciato il giudizio di idoneità all'espletamento del tirocinio.

Tale giudizio viene inviato al coordinatore didattico che lo trasmetterà, se richiesto, all'Università e consegnato con copia di tutti gli accertamenti eseguiti all'interessato.

A tutti, infine, è garantita la possibilità di richiedere al medico competente aziendale dell'ASST Papa Giovanni XXIII una visita (art. 41, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 81/2008) qualora sussistano condizioni che, a giudizio dell'interessato, possano prefigurare un'idoneità con limitazioni e/o prescrizioni allo svolgimento del tirocinio.

Il presente protocollo consente di garantire agli studenti la medesima sorveglianza sanitaria riservata agli operatori dipendenti.

Per tutti gli studenti si applicano infatti le procedure di sorveglianza tubercolare straordinaria, gli accertamenti ed il follow-up previsti in caso di incidente biologico (evento con potenziale trasmissione di malattia infettiva) nonché l'inclusione nelle inchieste epidemiologiche qualora siano stati esposti e identificati come contatti stretti a pazienti contagiosi (ad esempio meningite meningococcica, scabbia ...).

In caso di infortunio non biologico lo studente segue la procedura infortunio e/o evento lesivo (allegato 1).

Per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria per la radioprotezione ex d.lgs. n. 101/2020**, gli studenti di tutti i tre anni del corso di laurea in tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia vengono sottoposti annualmente a visita e accertamenti dal medico autorizzato nominato dall'Università.

Allegato 1

PROCEDURA DA SEGUIRE NEL CASO DI INFORTUNIO E/O EVENTO LESIVO NON BIOLOGICO

In caso di **infortunio e/o evento lesivo non biologico** (trauma, infortunio in itinere, ecc.), dopo aver segnalato l'accaduto nella sede di tirocinio, lo studente deve:

1. recarsi subito in pronto soccorso per denunciare l'infortunio e farsi rilasciare il primo certificato medico sul quale devono essere riportati, a cura del medico di guardia, i dati anagrafici dello studente e i dati sanitari e deve essere barrata la casellina "**Infortunio sul lavoro**".
2. al fine di attivare le coperture assicurative, inviare tempestivamente la denuncia di sinistro all'Università degli studi di Milano Bicocca - Settore legale – agli indirizzi affari.legali@unimib.it – assicurazioni@unimib.it – rpd@unimib.it secondo le procedure indicate in "Denuncia di infortunio" al link <https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/opportunita-e-facilities/assicurazioni/denuncia-infortunio#:~:text=Tempi%20di%20presentazione%20della%20denuncia&text=L'Universit%C3%A0%20trasmetter%C3%A0%20la%20pratica,quando%20ne%20viene%20a%20conoscenza>.

Pena l'improcedibilità, la denuncia dovrà essere accompagnata dall'originale del referto di pronto soccorso e, se trattasi di attività svolta fuori sede (viaggi di istruzione, visite a musei, mostre ed esposizioni, esperimenti, ecc.) dalla preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi amministrativi e/o didattici dell'Università.

Dopo la prima denuncia lo studente dovrà inviare all'Università degli studi di Milano Bicocca secondo la suddetta procedura, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

Lo studente dovrà, altresì avvisare la sede di tirocinio e la sezione del corso di laurea dell'assenza per i giorni indicati dal medico che redige il certificato di infortunio.

CONVEZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII

Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo – C.F. e P.IVA 04114370168
rappresentata dal direttore generale dott. Francesco Locati
(di seguito ASST Papa Giovanni XXIII)

E

LA CASA DI CURA “BEATO PALAZZOLO”

Via San Bernardino, 56 – 24122 Bergamo - C.F. e P.IVA 00533470167
rappresentata dal direttore generale dr. Paolo Rota
(di seguito anche struttura ospitante)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

In riferimento al corso di **laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia** attivato presso l'ASST Papa Giovanni XXIII, la Casa di Cura Beato Palazzolo si impegna, previo accordo annuale di programmazione delle presenze, ad accogliere in tirocinio gli studenti iscritti al corso stesso allo scopo di partecipare alla formazione di professionisti in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, le funzioni individuate dalle norme istitutive del profilo professionale (D.M. n. 746/94 e legge n. 42/99), nonché dallo specifico codice deontologico.

ART. 2

Il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196 non costituisce rapporto di lavoro.

Per favorire l'acquisizione dei principi e delle metodologie utilizzate nei servizi di radiodiagnostica tradizionale e perseguire la formazione professionale, la struttura individuata per le attività di tirocinio manifesta la propria disponibilità alla formazione e mette a disposizione le risorse di personale con funzioni di assistente di tirocinio necessarie a tal fine.

I nominativi degli assistenti di tirocinio verranno trasmessi dal coordinatore didattico di sezione al Consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea.

Il coordinatore didattico di sezione del corso si impegna a comunicare alla Casa di Cura Beato Palazzolo i nominativi dei tirocinanti almeno 15 giorni prima dell'inizio del tirocinio.

Il rapporto ottimale studenti/pazienti in trattamento è di 1:1.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tecnico sanitario di radiologia medica tutor, nominato tra il personale docente dal consiglio di coordinamento didattico su proposta del coordinatore didattico di sezione del corso di laurea, che nell'ambito delle proprie competenze, ne assicura l'apprendimento.

Gli assistenti di tirocinio e i responsabili di servizio partecipano agli incontri di programmazione e di valutazione sia annuali che in itinere in orario di servizio.

Per ciascun tirocinante inserito in tirocinio nella struttura ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto dal coordinatore didattico di sezione del corso, in base alle indicazioni del consiglio di coordinamento didattico, un progetto formativo tecnico-pratico contenente:

- a. settore in cui si svolge il tirocinio;
- b. obiettivi specifici e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza;
- c. anagrafica dello studente tirocinante;
- d. nominativo dell'assistente di tirocinio;
- e. nominativo del tutor referente di tirocinio;
- f. estremi indicativi delle polizze assicurative contro gli infortuni e la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.

La Casa di Cura Beato Palazzolo si impegna a mettere a disposizione dei tirocinanti:

- locali di supporto per incontri, riunioni o momenti di verifica formativa;
- spogliatoi dotati di armadietto individuale, distinti per studenti maschi, studenti femmine e tutor;
- tutti i presidi necessari per operare in sicurezza.

La Casa di Cura Beato Palazzolo garantisce ai tirocinanti la fruizione del servizio mensa al costo previsto dal regolamento aziendale. Il costo del pasto sarà sostenuto in parte dal tirocinante (la quota a carico dello studente è pari a € 1,10 IVA compresa) e integrato dall'ASST Papa Giovanni XXIII su richiesta della Società che ha ricevuto in appalto il servizio di ristorazione.

A tale scopo, la Società che ha ricevuto in appalto il servizio di ristorazione dalla Casa di Cura Beato Palazzolo comunicherà alla direzione dell'ASST Papa Giovanni XXIII l'ammontare di tale costo.

Il rimborso del costo della mensa da parte dell'ASST Papa Giovanni XXIII sarà effettuato con le modalità concordate direttamente con la Casa di Cura Beato Palazzolo.

La Casa di Cura Beato Palazzolo si impegna a comunicare tempestivamente all'ASST Papa Giovanni XXIII ogni variazione che dovesse intervenire nel corso di validità della presente convenzione in merito alla società titolare dell'appalto del servizio mensa.

ART. 5

L'ASST Papa Giovanni XXIII dichiara che ogni studente è assicurato dall'Università degli studi di Milano Bicocca contro gli infortuni e per la responsabilità civile con adeguate polizze assicurative.

La Casa di Cura Beato Palazzolo garantisce la collaborazione nella sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., come da allegato protocollo; i relativi referti e ogni documentazione di carattere sanitario saranno conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST Papa Giovanni XXIII.

Al riguardo le parti si impegnano reciprocamente all'osservanza del protocollo di sorveglianza sanitaria degli studenti dei corsi di laurea, allegato alla presente convenzione.

ART. 6

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e constatato che, ai fini della valutazione dei rischi in ambito di SSL cui sono esposti i tirocinanti per effetto della presente convenzione, devono assumersi quelli del D.V.R. dell'ospitante per le mansioni oggetto del tirocinio, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) il soggetto promotore è garante della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n.221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale, come previsto dalla circolare regionale 17.9.2012, n. 7 e s.m.i. - DG Sanità;
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori) del d.lgs. n. 81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale tra cui i camici (DPI) laddove previsti; in particolare costituiscono argomento di informazione i rischi specifici cui risulta esposto il tirocinante come dal D.V.R. del soggetto ospitante e le procedure di emergenza;
- c) il soggetto promotore è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna ad integrare ai tirocinanti la formazione specifica in conformità ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica già effettuata dal soggetto promotore.

ART. 7

Per quanto previsto dall'art. 7, comma 1, punto 80) del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, gli studenti sono equiparati ai lavoratori esterni.

Pertanto, l'Università degli studi di Milano Bicocca si fa carico degli adempimenti previsti dall'art. 112 del suddetto decreto e, in particolare, garantisce che:

- è effettuata la valutazione dei rischi per le attività professionalizzanti svolte dagli studenti ai sensi dell'art. 112, lett. a) del citato decreto e che gli studenti sono classificati “lavoratori esposti di categoria B”;
- gli studenti sono sottoposti a visita di idoneità alle esposizioni alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. g) dello stesso d.lgs. n. 101/2020;
- gli studenti sono resi edotti dei rischi associati all'esposizione alle radiazioni ionizzanti nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione ai sensi dell'art. 111 e dell'art. 112, punto 1, lett. e) del d.lgs. n. 101/2020;

Ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. l), dello stesso d.lgs. n. 101/2020 l'Università e la casa di cura Beato Palazzolo condividono un vincolo per la dose efficace annuale pari a 1000 microSv.

Nell'ambito degli accordi con l'Università degli studi di Milano Bicocca, l'ASST Papa Giovanni XXIII garantisce che:

- agli studenti è fornito un dosimetro per la valutazione della dose efficace da irradiazione esterna globale (art. 113, punto 2, lettera f);
- le valutazioni di dose saranno inviate con periodicità almeno semestrale all'esperto di radioprotezione dell'Università (art. 113, punto 2, lettera h);

La Casa di cura Beato Palazzolo, in quanto esercente delle zone classificate presso cui gli studenti svolgono le attività professionalizzanti, garantisce quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 101/2020, in particolare che:

- agli studenti saranno fornite informazione e formazione specifiche in rapporto alle caratteristiche delle zone classificate presso cui svolgono le proprie attività professionalizzanti ai sensi dell'art. 113, punto 2, lett. c) e d);
- gli studenti avranno a disposizione, se necessario, adeguati dispositivi di protezione individuale e sarà accertato il loro utilizzo ai sensi dell'art. 113, punto 2, lett. e);
- sarà verificata l'appropriatezza della classificazione di radioprotezione in relazione alle dosi che il lavoratore può ricevere (art. 113, punto 2, lett. i);
- sarà definito, qualora differente da quanto proposto dall'Università degli studi di Milano Bicocca, un vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgere (art. 113, punto 2, lett. l).

ART. 8

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della

conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

Le parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuna per le attività di propria competenza, si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure, per l'esecuzione della presente convenzione.

Le parti si impegnano a riportare tale trattamento nei rispettivi registri delle attività di trattamento.

In caso di Data Breach le parti attiveranno, per quanto di competenza le misure necessarie a fronteggiare la violazione del dato e, ove ne sussistano i presupposti, all'interessato.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli studenti del corso di laurea in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi della Casa di Cura Beato Palazzolo e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli studenti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dalla Casa di Cura Beato Palazzolo e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla Casa di Cura Beato Palazzolo.

ART. 9

La presente convenzione ha validità dal 01.10.2026 al 30.09.2029.

Eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza.

ART. 10

Per tutto quanto non previsto le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Azienda sociosanitaria territoriale
Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Casa di cura
Beato Palazzolo
Il direttore generale
dr. Paolo Rota

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Eleonora Zucchinali
Pratica trattata da M. Clara Zanchi tel. 035 267 5085
Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

L'idoneità alla mansione specifica ex d.lgs. n. 81/2008 all'attività professionale inerente al tirocinio dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia e fisioterapia viene certificata dall'ASST Papa Giovanni XXIII, dal medico competente aziendale, con le modalità di seguito indicate.

Gli studenti del primo anno dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, fisioterapia e tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia, vengono sottoposti a visita e accertamenti integrativi quali TST/IGRA, esami di laboratorio (emocromo con formula leucocitaria, glicemia, creatininemia, transaminasi, gamma-GT, sierologia per rosolia, morbillo, parotite e varicella, epatite B (HBsAb e HbsAg), epatite C (HCVAb) ed HIV (su base volontaria).

Laddove la sierologia e l'anamnesi ne pongano l'indicazione, viene proposta la vaccinazione antiepatite B (nuovo ciclo o completamento) e le vaccinazioni antivaricella, antimorbillo – parotite – rosolia.

Al termine dell'iter diagnostico viene rilasciato il giudizio di idoneità all'espletamento del tirocinio.

Tale giudizio viene inviato al coordinatore didattico che lo trasmetterà, se richiesto, all'Università e consegnato con copia di tutti gli accertamenti eseguiti all'interessato.

A tutti, infine, è garantita la possibilità di richiedere al medico competente aziendale dell'ASST Papa Giovanni XXIII una visita (art. 41, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 81/2008) qualora sussistano condizioni che, a giudizio dell'interessato, possano prefigurare un'idoneità con limitazioni e/o prescrizioni allo svolgimento del tirocinio.

Il presente protocollo consente di garantire agli studenti la medesima sorveglianza sanitaria riservata agli operatori dipendenti.

Per tutti gli studenti si applicano infatti le procedure di sorveglianza tubercolare straordinaria, gli accertamenti ed il follow-up previsti in caso di incidente biologico (evento con potenziale trasmissione di malattia infettiva) nonché l'inclusione nelle inchieste epidemiologiche qualora siano stati esposti e identificati come contatti stretti a pazienti contagiosi (ad esempio meningite meningococcica, scabbia ...).

In caso di infortunio non biologico lo studente segue la procedura infortunio e/o evento lesivo (allegato 1).

Per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria per la radioprotezione ex d.lgs. n. 101/2020**, gli studenti di tutti i tre anni del corso di laurea in tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia vengono sottoposti annualmente a visita e accertamenti dal medico autorizzato nominato dall'Università.

Allegato 1

PROCEDURA DA SEGUIRE NEL CASO DI INFORTUNIO E/O EVENTO LESIVO NON BIOLOGICO

In caso di **infortunio e/o evento lesivo non biologico** (trauma, infortunio in itinere, ecc.), dopo aver segnalato l'accaduto nella sede di tirocinio, lo studente deve:

1. recarsi subito in pronto soccorso per denunciare l'infortunio e farsi rilasciare il primo certificato medico sul quale devono essere riportati, a cura del medico di guardia, i dati anagrafici dello studente e i dati sanitari e deve essere barrata la casellina "**Infortunio sul lavoro**".
2. al fine di attivare le coperture assicurative, inviare tempestivamente la denuncia di sinistro all'Università degli studi di Milano Bicocca - Settore legale – agli indirizzi affari.legali@unimib.it – assicurazioni@unimib.it – rpd@unimib.it secondo le procedure indicate in "Denuncia di infortunio" al link <https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/opportunita-e-facilities/assicurazioni/denuncia-infortunio#:~:text=Tempi%20di%20presentazione%20della%20denuncia&text=L'Universit%C3%A0%20trasmetter%C3%A0%20la%20pratica,quando%20ne%20viene%20a%20conoscenza>.

Pena l'improcedibilità, la denuncia dovrà essere accompagnata dall'originale del referto di pronto soccorso e, se trattasi di attività svolta fuori sede (viaggi di istruzione, visite a musei, mostre ed esposizioni, esperimenti, ecc.) dalla preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi amministrativi e/o didattici dell'Università.

Dopo la prima denuncia lo studente dovrà inviare all'Università degli studi di Milano Bicocca secondo la suddetta procedura, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

Lo studente dovrà, altresì avvisare la sede di tirocinio e la sezione del corso di laurea dell'assenza per i giorni indicati dal medico che redige il certificato di infortunio.

CONVEZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII

Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo – C.F. e P.IVA 04114370168
rappresentata dal direttore generale dott. Francesco Locati
(di seguito ASST Papa Giovanni XXIII oppure soggetto promotore)

E

LE CLINICHE GAVAZZENI S.p.A.

Via M. Gavazzeni, 21 - 24125 Bergamo - C.F. 00468520168 e P.IVA 10982360967
rappresentata dal legale rappresentante dr. Alessandro Liguori
(di seguito anche soggetto ospitante)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

In riferimento al corso di **laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia** attivato presso l'ASST Papa Giovanni XXIII, le Cliniche Gavazzeni S.p.A. si impegnano, previo accordo annuale di programmazione delle presenze, ad accogliere in tirocinio gli studenti iscritti al corso stesso allo scopo di partecipare alla formazione di professionisti in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, le funzioni individuate dalle norme istitutive del profilo professionale (D.M. n. 746/94 e legge n. 42/99), nonché dallo specifico codice deontologico.

ART. 2

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

Per favorire l'acquisizione dei principi e delle metodologie utilizzate nei servizi di radiodiagnostica tradizionale e perseguire la formazione professionale, la struttura individuata per le attività di tirocinio manifesta la propria disponibilità alla formazione e mette a disposizione le risorse di personale con funzioni di assistente di tirocinio necessarie a tal fine.

I nominativi degli assistenti di tirocinio verranno trasmessi dal coordinatore didattico di sezione al Consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea.

Il coordinatore didattico di sezione del corso si impegna a comunicare alle Cliniche Gavazzeni S.p.A. i nominativi dei tirocinanti almeno 15 giorni prima dell'inizio del tirocinio.

Il rapporto ottimale studenti/pazienti in trattamento è di 1:1.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tecnico sanitario di radiologia medica tutor, nominato tra il personale docente dal consiglio di coordinamento didattico su proposta del coordinatore didattico di sezione del corso di laurea, che nell'ambito delle proprie competenze, ne assicura l'apprendimento.

Gli assistenti di tirocinio e i responsabili di servizio partecipano agli incontri di programmazione e di valutazione sia annuali che in itinere in orario di servizio ed esclusivamente nelle sedi di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito in tirocinio nella struttura ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto dal coordinatore didattico di sezione del corso, in base alle indicazioni del consiglio di coordinamento didattico, un progetto formativo tecnico-pratico contenente:

- a. settore in cui si svolge il tirocinio;
- b. obiettivi specifici e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza;
- c. anagrafica dello studente tirocinante;
- d. nominativo dell'assistente di tirocinio;
- e. nominativo del tutor referente di tirocinio;
- f. estremi indicativi delle polizze assicurative contro gli infortuni e la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.

Le Cliniche Gavazzeni S.p.A. si impegnano a mettere a disposizione dei tirocinanti:

- locali di supporto per incontri, riunioni o momenti di verifica formativa;
- spogliatoi dotati di armadietto individuale, distinti per studenti maschi, studenti femmine e tutor;
- tutti i presidi necessari per operare in sicurezza.

Le Cliniche Gavazzeni S.p.A. garantiscono ai tirocinanti la fruizione del servizio mensa al costo previsto dal regolamento aziendale. Il costo del pasto sarà sostenuto in parte dal tirocinante (la quota a carico dello studente è pari a € 1,10 IVA compresa) e integrato dall'ASST Papa Giovanni XXIII su richiesta delle Cliniche Gavazzeni S.p.A.

A tale scopo, le Cliniche Gavazzeni S.p.A. si impegnano a comunicare alla direzione dell'ASST Papa Giovanni XXIII l'ammontare di tale costo e a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nel corso di validità della convenzione stessa.

Il rimborso del costo della mensa da parte dell'ASST Papa Giovanni XXIII sarà effettuato con le modalità concordate direttamente con le Cliniche Gavazzeni S.p.A.

ART. 5

L'ASST Papa Giovanni XXIII dichiara che ogni studente è assicurato dall'Università degli studi di Milano Bicocca contro gli infortuni e per la responsabilità civile con adeguate polizze assicurative.

L'ASST Papa Giovanni XXIII garantisce la sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., come da allegato protocollo; i relativi referti e ogni documentazione di carattere sanitario saranno conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST Papa Giovanni XXIII.

L'ASST Papa Giovanni XXIII consegna al tirocinante il certificato di idoneità alla mansione specifica, il quale si impegna a esibirlo all'Ufficio tutela salute della Direzione della struttura ospitante (email: DirSan@gavazzeni.it – medicina.preventiva@gavazzeni.it) prima dell'avvio della frequenza.

Al riguardo le parti si impegnano reciprocamente all'osservanza del protocollo di sorveglianza sanitaria degli studenti dei corsi di laurea, allegato alla presente convenzione.

ART. 6

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e constatato che, ai fini della valutazione dei rischi in ambito di SSL cui sono esposti i tirocinanti per effetto della presente convenzione, devono assumersi quelli del D.V.R. dell'ospitante per le mansioni oggetto del tirocinio, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) il soggetto promotore è garante della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n.221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale, come previsto dalla circolare regionale 17.9.2012, n. 7 e s.m.i. - DG Sanità;
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori) del d.lgs. n. 81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale tra cui i camici (DPI) laddove previsti; in particolare costituiscono argomento di informazione i rischi specifici cui risulta esposto il tirocinante come dal D.V.R. del soggetto ospitante e le procedure di emergenza;
- c) il soggetto promotore è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna ad integrare ai tirocinanti la formazione specifica in conformità ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica già effettuata dal soggetto promotore.

ART. 7

Per quanto previsto dall'art. 7, comma 1, punto 80) del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, gli studenti sono equiparati ai lavoratori esterni.

Pertanto, l'Università degli studi di Milano Bicocca si fa carico degli adempimenti previsti dall'art. 112 del suddetto decreto e, in particolare, garantisce che:

- è effettuata la valutazione dei rischi per le attività professionalizzanti svolte dagli studenti ai sensi dell'art. 112, lett. a) del citato decreto e che gli studenti sono classificati "lavoratori esposti di categoria B";
- gli studenti sono sottoposti a visita di idoneità alle esposizioni alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. g) dello stesso d.lgs. n. 101/2020;
- gli studenti sono resi edotti dei rischi associati all'esposizione alle radiazioni ionizzanti nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione ai sensi dell'art. 111 e dell'art. 112, punto 1, lett. e) del d.lgs. n. 101/2020;

Ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. l), dello stesso d.lgs. n. 101/2020 l'Università e le Cliniche Gavazzeni S.p.A. condividono un vincolo per la dose efficace annuale pari a 1000 microSv.

Nell'ambito degli accordi con l'Università degli studi di Milano Bicocca, l'ASST Papa Giovanni XXIII garantisce che:

- agli studenti è fornito un dosimetro per la valutazione della dose efficace da irradiazione esterna globale (art. 113, punto 2, lettera f);
- le valutazioni di dose saranno inviate con periodicità almeno semestrale all'esperto di radioprotezione dell'Università (art. 113, punto 2, lettera h);

Le Cliniche Gavazzeni S.p.A., in quanto esercente delle zone classificate presso cui gli studenti svolgono le attività professionalizzanti, garantisce quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 101/2020, in particolare che:

- agli studenti saranno fornite informazione e formazione specifiche in rapporto alle caratteristiche delle zone classificate presso cui svolgono le proprie attività professionalizzanti ai sensi dell'art. 113, punto 2, lett. c) e d);
- gli studenti avranno a disposizione, se necessario, adeguati dispositivi di protezione individuale e sarà accertato il loro utilizzo ai sensi dell'art. 113, punto 2, lett. e).
- sarà verificata l'appropriatezza della classificazione di radioprotezione in relazione alle dosi che il lavoratore può ricevere (art. 113, punto 2, lett. i);
- sarà definito, qualora differente da quanto proposto dall'Università degli studi di Milano Bicocca, un vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgere (art. 113, punto 2, lett. l).

ART. 8

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

Le parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuna per le attività di propria competenza, si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure, per l'esecuzione della presente convenzione.

Le parti si impegnano a riportare tale trattamento nei rispettivi registri delle attività di trattamento.

In caso di Data Breach le parti attiveranno, per quanto di competenza le misure necessarie a fronteggiare la violazione del dato e, ove ne sussistano i presupposti, all'interessato.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli studenti del corso di laurea in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi delle Cliniche Gavazzeni S.p.A. e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli studenti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dalle Cliniche Gavazzeni S.p.A. e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalle Cliniche Gavazzeni S.p.A.

ART. 9

La presente convenzione ha validità dal 01.10.2026 al 30.09.2029.

Eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza.

ART. 10

Per tutto quanto non previsto le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Azienda sociosanitaria territoriale
Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Cliniche Gavazzeni S.p.A.

Il legale rappresentante
dr. Alessandro Liguori

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento dr.ssa Eleonora Zucchinalli
Pratica trattata da M. Clara Zanchi tel. 035 267 5085
Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

L'idoneità alla mansione specifica ex d.lgs. n. 81/2008 all'attività professionale inerente al tirocinio dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia e fisioterapia viene certificata dall'ASST Papa Giovanni XXIII, dal medico competente aziendale, con le modalità di seguito indicate.

Gli studenti del primo anno dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, fisioterapia e tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia, vengono sottoposti a visita e accertamenti integrativi quali TST/IGRA, esami di laboratorio (emocromo con formula leucocitaria, glicemia, creatininemia, transaminasi, gamma-GT, sierologia per rosolia, morbillo, parotite e varicella, epatite B (HBsAb e HbsAg), epatite C (HCVAb) ed HIV (su base volontaria).

Laddove la sierologia e l'anamnesi ne pongano l'indicazione, viene proposta la vaccinazione antiepatite B (nuovo ciclo o completamento) e le vaccinazioni antivaricella, antimorbillo – parotite – rosolia.

Al termine dell'iter diagnostico viene rilasciato il giudizio di idoneità all'espletamento del tirocinio.

Tale giudizio viene inviato al coordinatore didattico che lo trasmetterà, se richiesto, all'Università e consegnato con copia di tutti gli accertamenti eseguiti all'interessato.

A tutti, infine, è garantita la possibilità di richiedere al medico competente aziendale dell'ASST Papa Giovanni XXIII una visita (art. 41, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 81/2008) qualora sussistano condizioni che, a giudizio dell'interessato, possano prefigurare un'idoneità con limitazioni e/o prescrizioni allo svolgimento del tirocinio.

Il presente protocollo consente di garantire agli studenti la medesima sorveglianza sanitaria riservata agli operatori dipendenti.

Per tutti gli studenti si applicano infatti le procedure di sorveglianza tubercolare straordinaria, gli accertamenti ed il follow-up previsti in caso di incidente biologico (evento con potenziale trasmissione di malattia infettiva) nonché l'inclusione nelle inchieste epidemiologiche qualora siano stati esposti e identificati come contatti stretti a pazienti contagiosi (ad esempio meningite meningococcica, scabbia ...).

In caso di infortunio non biologico lo studente segue la procedura infortunio e/o evento lesivo (allegato 1).

Per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria per la radioprotezione ex d.lgs. n. 101/2020**, gli studenti di tutti i tre anni del corso di laurea in tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia vengono sottoposti annualmente a visita e accertamenti dal medico autorizzato nominato dall'Università.

Allegato 1

PROCEDURA DA SEGUIRE NEL CASO DI INFORTUNIO E/O EVENTO LESIVO NON BIOLOGICO

In caso di **infortunio e/o evento lesivo non biologico** (trauma, infortunio in itinere, ecc.), dopo aver segnalato l'accaduto nella sede di tirocinio, lo studente deve:

1. recarsi subito in pronto soccorso per denunciare l'infortunio e farsi rilasciare il primo certificato medico sul quale devono essere riportati, a cura del medico di guardia, i dati anagrafici dello studente e i dati sanitari e deve essere barrata la casellina "**Infortunio sul lavoro**".
2. al fine di attivare le coperture assicurative, inviare tempestivamente la denuncia di sinistro all'Università degli studi di Milano Bicocca - Settore legale – agli indirizzi affari.legali@unimib.it – assicurazioni@unimib.it – rpd@unimib.it secondo le procedure indicate in "Denuncia di infortunio" al link <https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/opportunita-e-facilities/assicurazioni/denuncia-infortunio#:~:text=Tempi%20di%20presentazione%20della%20denuncia&text=L'Universit%C3%A0%20trasmetter%C3%A0%20la%20pratica,quando%20ne%20viene%20a%20conoscenza>.

Pena l'improcedibilità, la denuncia dovrà essere accompagnata dall'originale del referto di pronto soccorso e, se trattasi di attività svolta fuori sede (viaggi di istruzione, visite a musei, mostre ed esposizioni, esperimenti, ecc.) dalla preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi amministrativi e/o didattici dell'Università.

Dopo la prima denuncia lo studente dovrà inviare all'Università degli studi di Milano Bicocca secondo la suddetta procedura, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

Lo studente dovrà, altresì avvisare la sede di tirocinio e la sezione del corso di laurea dell'assenza per i giorni indicati dal medico che redige il certificato di infortunio.

CONVEZIONE COLLETTIVA PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI

TRA

L'AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII

Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo – C.F. e P.IVA 04114370168

rappresentata dal direttore generale dott. Francesco Locati

(di seguito ASST Papa Giovanni XXIII o soggetto promotore)

E

L'ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI MADRE RUBATTO

Via IV Novembre, 7 – 24128 Bergamo - C.F. e P.IVA 00564560100

rappresentata dal legale rappresentante Suor Anna Maria Villa

(di seguito anche soggetto ospitante)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

In riferimento al corso di **laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia** attivato presso l'ASST Papa Giovanni XXIII, l'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto si impegna, previo accordo annuale di programmazione delle presenze, ad accogliere in tirocinio gli studenti iscritti al corso stesso allo scopo di partecipare alla formazione di professionisti in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, le funzioni individuate dalle norme istitutive del profilo professionale (D.M. n. 746/94 e legge n. 42/99), nonché dallo specifico codice deontologico.

ART. 2

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma l, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

Per favorire l'acquisizione dei principi e delle metodologie utilizzate nei servizi di radiodiagnostica tradizionale e perseguire la formazione professionale, la struttura individuata per le attività di tirocinio manifesta la propria disponibilità alla formazione e mette a disposizione le risorse di personale con funzioni di assistente di tirocinio necessarie a tal fine.

I nominativi degli assistenti di tirocinio verranno trasmessi dal coordinatore didattico di sezione al Consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea.

Il coordinatore didattico di sezione del corso si impegna a comunicare all'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto i nominativi dei tirocinanti almeno 15 giorni prima dell'inizio del tirocinio.

Il rapporto ottimale studenti/pazienti in trattamento è di 1:1.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tecnico sanitario di radiologia medica tutor, nominato tra il personale docente dal consiglio di coordinamento didattico su proposta del coordinatore didattico di sezione del corso di laurea, che nell'ambito delle proprie competenze, ne assicura l'apprendimento.

Gli assistenti di tirocinio e i responsabili di servizio partecipano agli incontri di programmazione e di valutazione sia annuali che in itinere in orario di servizio.

Per ciascun tirocinante inserito in tirocinio nella struttura ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto dal coordinatore didattico di sezione del corso, in base alle indicazioni del consiglio di coordinamento didattico, un progetto formativo individuale tecnico-pratico sottoscritto da tutti i soggetti interessati, contenente:

- a. anagrafica soggetto promotore
- b. anagrafica soggetto ospitante
- c. sede e settore in cui si svolge il tirocinio
- d. obiettivi formativi specifici e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza, indicando data inizio, data fine e orario giornaliero
- e. anagrafica dello studente tirocinante
- f. nominativo dell'assistente di tirocinio – tutor del soggetto ospitante
- g. nominativo del tutor referente di tirocinio del soggetto promotore con indicazione del titolo di studio
- h. estremi indicativi delle polizze assicurative contro gli infortuni e la responsabilità civile
- i. compiti e responsabilità del tutor del soggetto promotore
- j. compiti e responsabilità del tutor del soggetto ospitante
- k. diritti e doveri del tirocinante
- l. esplicito rinvio alla presente convenzione.

Ogni progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

4. consegnare al soggetto ospitante copia dell'attestato di idoneità psico-fisica all'attività di tirocinio.
5. utilizzare tutti i presidi necessari ad operare in sicurezza messi a disposizione dalla struttura ospitante.

ART. 4

Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.

L'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto si impegna a mettere a disposizione dei tirocinanti:

- locali di supporto per incontri, riunioni o momenti di verifica formativa;
- spogliatoi dotati di armadietto individuale, distinti per studenti maschi, studenti femmine e tutor;
- tutti i presidi necessari per operare in sicurezza, ad esclusione della divisa e dei calzari.

L'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto garantisce ai tirocinanti la fruizione del servizio mensa al costo previsto dal regolamento aziendale. Il costo del pasto sarà sostenuto in parte dal tirocinante (la quota a carico dello studente è pari a € 1,10 IVA compresa) e integrato l'ASST Papa Giovanni XXIII, su richiesta dell'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto.

A tale scopo, l'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto si impegna a comunicare alla direzione dell'ASST Papa Giovanni XXIII, l'ammontare di tale costo e a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nel corso di validità della convenzione stessa.

Il rimborso del costo della mensa da parte dell'ASST Papa Giovanni XXIII sarà effettuato con le modalità concordate direttamente con l'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto.

ART. 5

L'ASST Papa Giovanni XXIII dichiara che ogni studente è assicurato dall'Università degli studi di Milano Bicocca contro gli infortuni e per la responsabilità civile con adeguate polizze assicurative.

L'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto garantisce la collaborazione nella sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. come da allegato protocollo; i relativi referti e ogni documentazione di carattere sanitario saranno conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST Papa Giovanni XXIII.

Al riguardo le parti si impegnano reciprocamente all'osservanza del protocollo di sorveglianza sanitaria degli studenti dei corsi di laurea, allegato alla presente convenzione.

ART. 6

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e constatato che, ai fini della valutazione

dei rischi in ambito di SSL cui sono esposti i tirocinanti per effetto della presente convenzione, devono assumersi quelli del D.V.R. dell'ospitante per le mansioni oggetto del tirocinio, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) il soggetto promotore è garante della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n.221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale, come previsto dalla circolare regionale 17.9.2012, n. 7 e s.m.i. - DG Sanità;
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori) del d.lgs. n. 81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale tra cui i camici (DPI) laddove previsti; in particolare costituiscono argomento di informazione i rischi specifici cui risulta esposto il tirocinante come dal D.V.R. del soggetto ospitante e le procedure di emergenza;
- c) il soggetto promotore è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna ad integrare ai tirocinanti la formazione specifica in conformità ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica già effettuata dal soggetto promotore.

ART. 7

Per quanto previsto dall'art. 7, comma 1, punto 80) del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, gli studenti sono equiparati ai lavoratori esterni.

Pertanto, l'Università degli studi di Milano Bicocca si fa carico degli adempimenti previsti dall'art. 112 del suddetto decreto e, in particolare, garantisce che:

- è effettuata la valutazione dei rischi per le attività professionalizzanti svolte dagli studenti ai sensi dell'art. 112, lett. a) del citato decreto e che gli studenti sono classificati "lavoratori esposti di categoria B";
- gli studenti sono sottoposti a visita di idoneità alle esposizioni alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. g) dello stesso d.lgs. n. 101/2020;
- gli studenti sono resi edotti dei rischi associati all'esposizione alle radiazioni ionizzanti nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione ai sensi dell'art. 111 e dell'art. 112, punto 1, lett. e) del d.lgs. n. 101/2020;

Ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. l), dello stesso d.lgs. n. 101/2020 l'Università e l'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto condividono un vincolo per la dose efficace annuale pari a 1000 microSv.

Nell'ambito degli accordi con l'Università degli studi di Milano Bicocca, l'ASST Papa Giovanni XXIII garantisce che:

- agli studenti è fornito un dosimetro per la valutazione della dose efficace da irradiazione esterna globale (art. 113, punto 2, lettera f);
- le valutazioni di dose saranno inviate con periodicità almeno semestrale all'esperto di radioprotezione dell'Università (art. 113, punto 2, lettera h);

L'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto, in quanto esercente delle zone classificate presso cui gli studenti svolgono le attività professionalizzanti, garantisce quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 101/2020, in particolare che:

- agli studenti saranno fornite informazione e formazione specifiche in rapporto alle caratteristiche delle zone classificate presso cui svolgono le proprie attività professionalizzanti ai sensi dell'art. 113, punto 2, lett. c) e d);
- gli studenti avranno a disposizione, se necessario, adeguati dispositivi di protezione individuale e sarà accertato il loro utilizzo ai sensi dell'art. 113, punto 2, lett. e).
- sarà verificata l'appropriatezza della classificazione di radioprotezione in relazione alle dosi che il lavoratore può ricevere (art. 113, punto 2, lett. i);
- sarà definito, qualora differente da quanto proposto dall'Università degli studi di Milano Bicocca, un vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgere (art. 113, punto 2, lett. l).

ART. 8

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

Le parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuna per le attività di propria competenza, si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure, per l'esecuzione della presente convenzione.

Le parti si impegnano a riportare tale trattamento nei rispettivi registri delle attività di trattamento.

In caso di Data Breach le parti attiveranno, per quanto di competenza le misure necessarie a fronteggiare la violazione del dato e, ove ne sussistano i presupposti, all'interessato.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli studenti del corso di laurea in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli studenti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto.

ART. 9

La presente convenzione ha validità dal 01.10.2026 al 30.09.2029.

Eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza.

Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto tramite PEC oppure a mezzo fax e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte del soggetto promotore/ospitante.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 825 del 25 ottobre 2013.

ART. 10

Per tutto quanto non previsto le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Azienda sociosanitaria territoriale
Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Istituto Suore Cappuccine
di Madre Rubatto
Il legale rappresentante
Suor Anna Maria Villa

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento dr.ssa Eleonora Zucchinalli
Pratica trattata da M. Clara Zanchi tel. 035 267 5085

Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

L'idoneità alla mansione specifica ex d.lgs. n. 81/2008 all'attività professionale inerente al tirocinio dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia e fisioterapia viene certificata dall'ASST Papa Giovanni XXIII, dal medico competente aziendale, con le modalità di seguito indicate.

Gli studenti del primo anno dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, fisioterapia e tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia, vengono sottoposti a visita e accertamenti integrativi quali TST/IGRA, esami di laboratorio (emocromo con formula leucocitaria, glicemia, creatininemia, transaminasi, gamma-GT, sierologia per rosolia, morbillo, parotite e varicella, epatite B (HBsAb e HbsAg), epatite C (HCVAb) ed HIV (su base volontaria).

Laddove la sierologia e l'anamnesi ne pongano l'indicazione, viene proposta la vaccinazione antiepatite B (nuovo ciclo o completamento) e le vaccinazioni antivaricella, antimorbillo – parotite – rosolia.

Al termine dell'iter diagnostico viene rilasciato il giudizio di idoneità all'espletamento del tirocinio.

Tale giudizio viene inviato al coordinatore didattico che lo trasmetterà, se richiesto, all'Università e consegnato con copia di tutti gli accertamenti eseguiti all'interessato.

A tutti, infine, è garantita la possibilità di richiedere al medico competente aziendale dell'ASST Papa Giovanni XXIII una visita (art. 41, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 81/2008) qualora sussistano condizioni che, a giudizio dell'interessato, possano prefigurare un'idoneità con limitazioni e/o prescrizioni allo svolgimento del tirocinio.

Il presente protocollo consente di garantire agli studenti la medesima sorveglianza sanitaria riservata agli operatori dipendenti.

Per tutti gli studenti si applicano infatti le procedure di sorveglianza tubercolare straordinaria, gli accertamenti ed il follow-up previsti in caso di incidente biologico (evento con potenziale trasmissione di malattia infettiva) nonché l'inclusione nelle inchieste epidemiologiche qualora siano stati esposti e identificati come contatti stretti a pazienti contagiosi (ad esempio meningite meningococcica, scabbia ...).

In caso di infortunio non biologico lo studente segue la procedura infortunio e/o evento lesivo (allegato 1).

Per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria per la radioprotezione ex d.lgs. n. 101/2020**, gli studenti di tutti i tre anni del corso di laurea in tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia vengono sottoposti annualmente a visita e accertamenti dal medico autorizzato nominato dall'Università.

Allegato 1

PROCEDURA DA SEGUIRE NEL CASO DI INFORTUNIO E/O EVENTO LESIVO NON BIOLOGICO

In caso di **infortunio e/o evento lesivo non biologico** (trauma, infortunio in itinere, ecc.), dopo aver segnalato l'accaduto nella sede di tirocinio, lo studente deve:

1. recarsi subito in pronto soccorso per denunciare l'infortunio e farsi rilasciare il primo certificato medico sul quale devono essere riportati, a cura del medico di guardia, i dati anagrafici dello studente e i dati sanitari e deve essere barrata la casellina "**Infortunio sul lavoro**".
2. al fine di attivare le coperture assicurative, inviare tempestivamente la denuncia di sinistro all'Università degli studi di Milano Bicocca - Settore legale – agli indirizzi affari.legali@unimib.it – assicurazioni@unimib.it – rpd@unimib.it secondo le procedure indicate in "Denuncia di infortunio" al link <https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/opportunita-e-facilities/assicurazioni/denuncia-infortunio#:~:text=Tempi%20di%20presentazione%20della%20denuncia&text=L'Universit%C3%A0%20trasmetter%C3%A0%20la%20pratica,quando%20ne%20viene%20a%20conoscenza>.

Pena l'improcedibilità, la denuncia dovrà essere accompagnata dall'originale del referto di pronto soccorso e, se trattasi di attività svolta fuori sede (viaggi di istruzione, visite a musei, mostre ed esposizioni, esperimenti, ecc.) dalla preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi amministrativi e/o didattici dell'Università.

Dopo la prima denuncia lo studente dovrà inviare all'Università degli studi di Milano Bicocca secondo la suddetta procedura, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

Lo studente dovrà, altresì avvisare la sede di tirocinio e la sezione del corso di laurea dell'assenza per i giorni indicati dal medico che redige il certificato di infortunio.

CONVEZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII

Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo – C.F. e P.IVA 04114370168
rappresentata dal direttore generale dott. Francesco Locati
(di seguito ASST Papa Giovanni XXIII o soggetto promotore)

E

IL POLICLINICO SAN MARCO

di ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI s.r.l.

Corso Europa, 7 - 24040 Zingonia – Osio Sotto - P.IVA 01758140162
rappresentata dall'amministratore unico dr. Francesco Galli
(di seguito anche soggetto ospitante)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

In riferimento al corso di **laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia** attivato presso l'ASST Papa Giovanni XXIII, il Policlinico San Marco di Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l. si impegna, previo accordo annuale di programmazione delle presenze, ad accogliere in tirocinio gli studenti iscritti al corso stesso allo scopo di partecipare alla formazione di professionisti in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, le funzioni individuate dalle norme istitutive del profilo professionale (D.M. n. 746/94 e legge n. 42/99), nonché dallo specifico codice deontologico.

ART. 2

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

Per favorire l'acquisizione dei principi e delle metodologie utilizzate nei servizi di radiodiagnostica tradizionale e perseguire la formazione professionale, la struttura individuata per le attività di tirocinio manifesta la propria disponibilità alla formazione e mette a disposizione le risorse di personale con funzioni di assistente di tirocinio necessarie a tal fine.

I nominativi degli assistenti di tirocinio verranno trasmessi dal coordinatore didattico di sezione al Consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea.

Il coordinatore didattico di sezione del corso si impegna a comunicare al Policlinico San Marco i nominativi dei tirocinanti almeno 15 giorni prima dell'inizio del tirocinio.

Il rapporto ottimale studenti/pazienti in trattamento è di 1:1.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tecnico sanitario di radiologia medica tutor, nominato tra il personale docente dal consiglio di coordinamento didattico su proposta del coordinatore didattico di sezione del corso di laurea, che nell'ambito delle proprie competenze, ne assicura l'apprendimento.

Gli assistenti di tirocinio e i responsabili di servizio partecipano agli incontri di programmazione e di valutazione sia annuali che in itinere in orario di servizio.

Per ciascun tirocinante inserito in tirocinio nella struttura ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto dal coordinatore didattico di sezione del corso, in base alle indicazioni del consiglio di coordinamento didattico, un progetto formativo tecnico-pratico contenente:

- a. settore in cui si svolge il tirocinio;
- b. obiettivi specifici e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza;
- c. anagrafica dello studente tirocinante;
- d. nominativo dell'assistente di tirocinio;
- e. nominativo del tutor referente di tirocinio;
- f. estremi indicativi delle polizze assicurative contro gli infortuni e la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.

Il Policlinico San Marco si impegna a mettere a disposizione dei tirocinanti:

- locali di supporto per incontri, riunioni o momenti di verifica formativa;
- spogliatoi dotati di armadietto individuale, distinti per studenti maschi, studenti femmine e tutor;
- tutti i presidi necessari per operare in sicurezza.

Il Policlinico San Marco garantisce ai tirocinanti la fruizione del servizio mensa al costo previsto dal regolamento aziendale. Il costo del pasto sarà sostenuto in parte dal tirocinante (la quota a carico dello studente è pari a € 1,10 IVA compresa) e integrato dall'ASST Papa Giovanni XXIII su richiesta del Policlinico San Marco.

A tale scopo, il Policlinico San Marco si impegna a comunicare alla direzione dell'ASST Papa Giovanni XXIII l'ammontare di tale costo e a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nel corso di validità della convenzione stessa.

Il rimborso del costo della mensa da parte dell'ASST Papa Giovanni XXIII sarà effettuato con le modalità concordate direttamente con il Policlinico San Marco.

ART. 5

L'ASST Papa Giovanni XXIII dichiara che ogni studente è assicurato dall'Università degli studi di Milano Bicocca contro gli infortuni e per la responsabilità civile con adeguate polizze assicurative.

Il Policlinico San Marco garantisce la collaborazione nella sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., come da allegato protocollo; i relativi referti e ogni documentazione di carattere sanitario saranno conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST Papa Giovanni XXIII.

Al riguardo le parti si impegnano reciprocamente all'osservanza del protocollo di sorveglianza sanitaria degli studenti dei corsi di laurea, allegato alla presente convenzione.

ART. 6

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e constatato che, ai fini della valutazione dei rischi in ambito di SSL cui sono esposti i tirocinanti per effetto della presente convenzione, devono assumersi quelli del D.V.R. dell'ospitante per le mansioni oggetto del tirocinio, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a. il soggetto promotore è garante della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 del d.lgs. n. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 17.4.2025, Rep. atti n. 59/CSR, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con rilascio della relativa attestazione;
- b. sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori) del d.lgs. n. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale tra cui i camici (DPI) laddove previsti; in particolare costituiscono argomento di informazione i rischi specifici cui risulta esposto il tirocinante come dal D.V.R. del soggetto ospitante e le procedure di emergenza;
- c. il soggetto promotore è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17.4.2025. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna ad integrare ai tirocinanti la formazione specifica in conformità ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica già effettuata dal soggetto promotore.

ART. 7

Per quanto previsto dall'art. 7, comma 1, punto 80) del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, gli studenti sono equiparati ai lavoratori esterni.

Pertanto, l'Università degli studi di Milano Bicocca si fa carico degli adempimenti previsti dall'art. 112 del suddetto decreto e, in particolare, garantisce che:

- è effettuata la valutazione dei rischi per le attività professionalizzanti svolte dagli studenti ai sensi dell'art. 112, lett. a) del citato decreto e che gli studenti sono classificati “lavoratori esposti di categoria B”;
- gli studenti sono sottoposti a visita di idoneità alle esposizioni alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. g) dello stesso d.lgs. n. 101/2020;
- gli studenti sono resi edotti dei rischi associati all'esposizione alle radiazioni ionizzanti nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione ai sensi dell'art. 111 e dell'art. 112, punto 1, lett. e) del d.lgs. n. 101/2020;

Ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. l), dello stesso d.lgs. n. 101/2020 l'Università e il Policlinico San Marco di Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l. condividono un vincolo per la dose efficace annuale pari a 1000 microSv.

Nell'ambito degli accordi con l'Università degli studi di Milano Bicocca, l'ASST Papa Giovanni XXIII garantisce che:

- agli studenti è fornito un dosimetro per la valutazione della dose efficace da irradiazione esterna globale (art. 113, punto 2, lettera f);
- le valutazioni di dose saranno inviate con periodicità almeno semestrale all'esperto di radioprotezione dell'Università (art. 113, punto 2, lettera h);

Il Policlinico San Marco di Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l., in quanto esercente delle zone classificate presso cui gli studenti svolgono le attività professionalizzanti, garantisce quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 101/2020, in particolare che:

- agli studenti saranno fornite informazione e formazione specifiche in rapporto alle caratteristiche delle zone classificate presso cui svolgono le proprie attività professionalizzanti ai sensi dell'art. 113, punto 2, lett. c) e d);
- gli studenti avranno a disposizione, se necessario, adeguati dispositivi di protezione individuale e sarà accertato il loro utilizzo ai sensi dell'art. 113, punto 2, lett. e).
- sarà verificata l'appropriatezza della classificazione di radioprotezione in relazione alle dosi che il lavoratore può ricevere (art. 113, punto 2, lett. i);
- sarà definito, qualora differente da quanto proposto dall'Università degli studi di Milano Bicocca, un vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgere (art. 113, punto 2, lett. l).

ART. 8

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

Le parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuna per le attività di propria competenza, si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure, per l'esecuzione della presente convenzione.

Le parti si impegnano a riportare tale trattamento nei rispettivi registri delle attività di trattamento.

In caso di Data Breach le parti attiveranno, per quanto di competenza le misure necessarie a fronteggiare la violazione del dato e, ove ne sussistano i presupposti, all'interessato.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli studenti del corso di laurea in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Policlinico San Marco e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli studenti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dal Policlinico San Marco e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dal Policlinico San Marco.

ART. 9

La presente convenzione ha validità dal 01.10.2026 al 30.09.2029.

Eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza.

ART. 10

Per tutto quanto non previsto le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Azienda sociosanitaria territoriale
Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Policlinico San Marco
di Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l.
L'amministratore unico
dr. Francesco Galli

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento dr.ssa Eleonora Zucchinalli
Pratica trattata da M. Clara Zanchi tel. 035 267 5085
Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

L'idoneità alla mansione specifica ex d.lgs. n. 81/2008 all'attività professionale inerente al tirocinio dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia e fisioterapia viene certificata dall'ASST Papa Giovanni XXIII, dal medico competente aziendale, con le modalità di seguito indicate.

Gli studenti del primo anno dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, fisioterapia e tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia, vengono sottoposti a visita e accertamenti integrativi quali TST/IGRA, esami di laboratorio (emocromo con formula leucocitaria, glicemia, creatininemia, transaminasi, gamma-GT, sierologia per rosolia, morbillo, parotite e varicella, epatite B (HBsAb e HbsAg), epatite C (HCVAb) ed HIV (su base volontaria).

Laddove la sierologia e l'anamnesi ne pongano l'indicazione, viene proposta la vaccinazione antiepatite B (nuovo ciclo o completamento) e le vaccinazioni antivaricella, antimorbillo – parotite – rosolia.

Al termine dell'iter diagnostico viene rilasciato il giudizio di idoneità all'espletamento del tirocinio.

Tale giudizio viene inviato al coordinatore didattico che lo trasmetterà, se richiesto, all'Università e consegnato con copia di tutti gli accertamenti eseguiti all'interessato.

A tutti, infine, è garantita la possibilità di richiedere al medico competente aziendale dell'ASST Papa Giovanni XXIII una visita (art. 41, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 81/2008) qualora sussistano condizioni che, a giudizio dell'interessato, possano prefigurare un'idoneità con limitazioni e/o prescrizioni allo svolgimento del tirocinio.

Il presente protocollo consente di garantire agli studenti la medesima sorveglianza sanitaria riservata agli operatori dipendenti.

Per tutti gli studenti si applicano infatti le procedure di sorveglianza tubercolare straordinaria, gli accertamenti ed il follow-up previsti in caso di incidente biologico (evento con potenziale trasmissione di malattia infettiva) nonché l'inclusione nelle inchieste epidemiologiche qualora siano stati esposti e identificati come contatti stretti a pazienti contagiosi (ad esempio meningite meningococcica, scabbia ...).

In caso di infortunio non biologico lo studente segue la procedura infortunio e/o evento lesivo (allegato 1).

Per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria per la radioprotezione ex d.lgs. n. 101/2020**, gli studenti di tutti i tre anni del corso di laurea in tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia vengono sottoposti annualmente a visita e accertamenti dal medico autorizzato nominato dall'Università.

Allegato 1

PROCEDURA DA SEGUIRE NEL CASO DI INFORTUNIO E/O EVENTO LESIVO NON BIOLOGICO

In caso di **infortunio e/o evento lesivo non biologico** (trauma, infortunio in itinere, ecc.), dopo aver segnalato l'accaduto nella sede di tirocinio, lo studente deve:

1. recarsi subito in pronto soccorso per denunciare l'infortunio e farsi rilasciare il primo certificato medico sul quale devono essere riportati, a cura del medico di guardia, i dati anagrafici dello studente e i dati sanitari e deve essere barrata la casellina "**Infortunio sul lavoro**".
2. al fine di attivare le coperture assicurative, inviare tempestivamente la denuncia di sinistro all'Università degli studi di Milano Bicocca - Settore legale – agli indirizzi affari.legali@unimib.it – assicurazioni@unimib.it – rpd@unimib.it secondo le procedure indicate in "Denuncia di infortunio" al link <https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/opportunita-e-facilities/assicurazioni/denuncia-infortunio#:~:text=Tempi%20di%20presentazione%20della%20denuncia&text=L'Universit%C3%A0%20trasmetter%C3%A0%20la%20pratica,quando%20ne%20viene%20a%20conoscenza>.

Pena l'improcedibilità, la denuncia dovrà essere accompagnata dall'originale del referto di pronto soccorso e, se trattasi di attività svolta fuori sede (viaggi di istruzione, visite a musei, mostre ed esposizioni, esperimenti, ecc.) dalla preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi amministrativi e/o didattici dell'Università.

Dopo la prima denuncia lo studente dovrà inviare all'Università degli studi di Milano Bicocca secondo la suddetta procedura, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

Lo studente dovrà, altresì avvisare la sede di tirocinio e la sezione del corso di laurea dell'assenza per i giorni indicati dal medico che redige il certificato di infortunio.

CONVEZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII

Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo – C.F. e P.IVA 04114370168

rappresentata dal direttore generale dott. Francesco Locati
(di seguito ASST Papa Giovanni XXIII o soggetto promotore)

E

POLICLINICO SAN PIETRO

di ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI s.r.l.

Corso Europa, 7 - 24040 Zingonia – Osio Sotto - P.IVA 01758140162

rappresentata dall'amministratore delegato dr. Francesco Galli
(di seguito anche Policlinico San Pietro o soggetto ospitante)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

In riferimento al corso di **laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia** attivato presso l'ASST Papa Giovanni XXIII, il Policlinico San Pietro di Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l. si impegna, previo accordo annuale di programmazione delle presenze, ad accogliere in tirocinio gli studenti iscritti al corso stesso allo scopo di partecipare alla formazione di professionisti in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, le funzioni individuate dalle norme istitutive del profilo professionale (D.M. n. 746/94 e legge n. 42/99), nonché dallo specifico codice deontologico.

ART. 2

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

Per favorire l'acquisizione dei principi e delle metodologie utilizzate nei servizi di radiodiagnostica tradizionale e perseguire la formazione professionale, la struttura individuata per le attività di tirocinio manifesta la propria disponibilità alla formazione e mette a disposizione le risorse di personale con funzioni di assistente di tirocinio necessarie a tal fine.

I nominativi degli assistenti di tirocinio verranno trasmessi dal coordinatore didattico di sezione al Consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea.

Il coordinatore didattico di sezione del corso si impegna a comunicare al Policlinico San Pietro i nominativi dei tirocinanti almeno 15 giorni prima dell'inizio del tirocinio.

Il rapporto ottimale studenti/pazienti in trattamento è di 1:1.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tecnico sanitario di radiologia medica tutor, nominato tra il personale docente dal consiglio di coordinamento didattico su proposta del coordinatore didattico di sezione del corso di laurea, che nell'ambito delle proprie competenze, ne assicura l'apprendimento.

Gli assistenti di tirocinio e i responsabili di servizio partecipano agli incontri di programmazione e di valutazione sia annuali che in itinere in orario di servizio.

Per ciascun tirocinante inserito in tirocinio nella struttura ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto dal coordinatore didattico di sezione del corso, in base alle indicazioni del consiglio di coordinamento didattico, un progetto formativo tecnico-pratico contenente:

- a. settore in cui si svolge il tirocinio;
- b. obiettivi specifici e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza;
- c. anagrafica dello studente tirocinante;
- d. nominativo dell'assistente di tirocinio;
- e. nominativo del tutor referente di tirocinio;
- f. estremi indicativi delle polizze assicurative contro gli infortuni e la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.

Il Policlinico San Pietro si impegna a mettere a disposizione dei tirocinanti:

- locali di supporto per incontri, riunioni o momenti di verifica formativa;
- spogliatoi dotati di armadietto individuale, distinti per studenti maschi, studenti femmine e tutor;
- tutti i presidi necessari per operare in sicurezza.

Il Policlinico San Pietro garantisce ai tirocinanti la fruizione del servizio mensa al costo previsto dal regolamento aziendale. Il costo del pasto sarà sostenuto in parte dal tirocinante (la quota a carico dello studente è pari a € 1,10 IVA compresa) e integrato dall'ASST Papa Giovanni XXIII su richiesta del Policlinico San Pietro di Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l..

A tale scopo, il Policlinico San Pietro si impegna a comunicare alla direzione dell'ASST Papa Giovanni XXIII l'ammontare di tale costo e a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nel corso di validità della convenzione stessa.

Il rimborso del costo della mensa da parte dell'ASST Papa Giovanni XXIII sarà effettuato con le modalità concordate direttamente con il Policlinico San Pietro di Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l.

ART. 5

L'ASST Papa Giovanni XXIII dichiara che ogni studente è assicurato dall'Università degli studi di Milano Bicocca contro gli infortuni e per la responsabilità civile con adeguate polizze assicurative.

Il Policlinico San Pietro garantisce la collaborazione nella sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., come da allegato protocollo; i relativi referti e ogni documentazione di carattere sanitario saranno conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST Papa Giovanni XXIII.

Al riguardo le parti si impegnano reciprocamente all'osservanza del protocollo di sorveglianza sanitaria degli studenti dei corsi di laurea, allegato alla presente convenzione.

ART. 6

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e constatato che, ai fini della valutazione dei rischi in ambito di SSL cui sono esposti i tirocinanti per effetto della presente convenzione, devono assumersi quelli del D.V.R. dell'ospitante per le mansioni oggetto del tirocinio, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) il soggetto promotore è garante della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n.221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale, come previsto dalla circolare regionale 17.9.2012, n. 7 e s.m.i. - DG Sanità;
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori) del d.lgs. n. 81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale tra cui i camici (DPI) laddove previsti; in particolare costituiscono argomento di informazione i

rischi specifici cui risulta esposto il tirocinante come dal D.V.R. del soggetto ospitante e le procedure di emergenza;

- c) il soggetto promotore è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna ad integrare ai tirocinanti la formazione specifica in conformità ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica già effettuata dal soggetto promotore.

ART. 7

Per quanto previsto dall'art. 7, comma 1, punto 80) del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, gli studenti sono equiparati ai lavoratori esterni.

Pertanto, l'Università degli studi di Milano Bicocca si fa carico degli adempimenti previsti dall'art. 112 del suddetto decreto e, in particolare, garantisce che:

- è effettuata la valutazione dei rischi per le attività professionalizzanti svolte dagli studenti ai sensi dell'art. 112, lett. a) del citato decreto e che gli studenti sono classificati "lavoratori esposti di categoria B";
- gli studenti sono sottoposti a visita di idoneità alle esposizioni alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. g) dello stesso d.lgs. n. 101/2020;
- gli studenti sono resi edotti dei rischi associati all'esposizione alle radiazioni ionizzanti nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione ai sensi dell'art. 111 e dell'art. 112, punto 1, lett. e) del d.lgs. n. 101/2020;

Ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. l), dello stesso d.lgs. n. 101/2020 l'Università e il Policlinico San Pietro di Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l. condividono un vincolo per la dose efficace annuale pari a 1000 microSv.

Nell'ambito degli accordi con l'Università degli studi di Milano Bicocca, l'ASST Papa Giovanni XXIII garantisce che:

- agli studenti è fornito un dosimetro per la valutazione della dose efficace da irradiazione esterna globale (art. 113, punto 2, lettera f);
- le valutazioni di dose saranno inviate con periodicità almeno semestrale all'esperto di radioprotezione dell'Università (art. 113, punto 2, lettera h);

Il Policlinico San Pietro di Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l., in quanto esercente delle zone classificate presso cui gli studenti svolgono le attività professionalizzanti, garantisce quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 101/2020, in particolare che:

- agli studenti saranno fornite informazione e formazione specifiche in rapporto alle caratteristiche delle zone classificate presso cui svolgono le proprie attività professionalizzanti ai sensi dell'art. 113, punto 2, lett. c) e d);

- gli studenti avranno a disposizione, se necessario, adeguati dispositivi di protezione individuale e sarà accertato il loro utilizzo ai sensi dell'art. 113, punto 2, lett. e).
- sarà verificata l'appropriatezza della classificazione di radioprotezione in relazione alle dosi che il lavoratore può ricevere (art. 113, punto 2, lett. i);
- sarà definito, qualora differente da quanto proposto dall'Università degli studi di Milano Bicocca, un vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgere (art. 113, punto 2, lett. l).

ART. 8

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

Le parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuna per le attività di propria competenza, si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure, per l'esecuzione della presente convenzione.

Le parti si impegnano a riportare tale trattamento nei rispettivi registri delle attività di trattamento.

In caso di Data Breach le parti attiveranno, per quanto di competenza le misure necessarie a fronteggiare la violazione del dato e, ove ne sussistano i presupposti, all'interessato.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli studenti del corso di laurea in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Policlinico San Pietro e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli studenti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dal Policlinico San Pietro e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dal Policlinico San Pietro.

ART. 9

La presente convenzione ha validità dal 01.10.2026 al 30.09.2029.

Eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza.

ART. 10

Per tutto quanto non previsto le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Azienda sociosanitaria territoriale
Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Policlinico San Pietro
di Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l.
L'amministratore delegato
dr. Francesco Galli

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento dr.ssa Eleonora Zucchinalli
Pratica trattata da M. Clara Zanchi tel. 035 267 5085
Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

L'idoneità alla mansione specifica ex d.lgs. n. 81/2008 all'attività professionale inerente al tirocinio dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia e fisioterapia viene certificata dall'ASST Papa Giovanni XXIII, dal medico competente aziendale, con le modalità di seguito indicate.

Gli studenti del primo anno dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, fisioterapia e tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia, vengono sottoposti a visita e accertamenti integrativi quali TST/IGRA, esami di laboratorio (emocromo con formula leucocitaria, glicemia, creatininemia, transaminasi, gamma-GT, sierologia per rosolia, morbillo, parotite e varicella, epatite B (HBsAb e HbsAg), epatite C (HCVAb) ed HIV (su base volontaria).

Laddove la sierologia e l'anamnesi ne pongano l'indicazione, viene proposta la vaccinazione antiepatite B (nuovo ciclo o completamento) e le vaccinazioni antivaricella, antimorbillo – parotite – rosolia.

Al termine dell'iter diagnostico viene rilasciato il giudizio di idoneità all'espletamento del tirocinio.

Tale giudizio viene inviato al coordinatore didattico che lo trasmetterà, se richiesto, all'Università e consegnato con copia di tutti gli accertamenti eseguiti all'interessato.

A tutti, infine, è garantita la possibilità di richiedere al medico competente aziendale dell'ASST Papa Giovanni XXIII una visita (art. 41, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 81/2008) qualora sussistano condizioni che, a giudizio dell'interessato, possano prefigurare un'idoneità con limitazioni e/o prescrizioni allo svolgimento del tirocinio.

Il presente protocollo consente di garantire agli studenti la medesima sorveglianza sanitaria riservata agli operatori dipendenti.

Per tutti gli studenti si applicano infatti le procedure di sorveglianza tubercolare straordinaria, gli accertamenti ed il follow-up previsti in caso di incidente biologico (evento con potenziale trasmissione di malattia infettiva) nonché l'inclusione nelle inchieste epidemiologiche qualora siano stati esposti e identificati come contatti stretti a pazienti contagiosi (ad esempio meningite meningococcica, scabbia ...).

In caso di infortunio non biologico lo studente segue la procedura infortunio e/o evento lesivo (allegato 1).

Per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria per la radioprotezione ex d.lgs. n. 101/2020**, gli studenti di tutti i tre anni del corso di laurea in tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia vengono sottoposti annualmente a visita e accertamenti dal medico autorizzato nominato dall'Università.

Allegato 1

PROCEDURA DA SEGUIRE NEL CASO DI INFORTUNIO E/O EVENTO LESIVO NON BIOLOGICO

In caso di **infortunio e/o evento lesivo non biologico** (trauma, infortunio in itinere, ecc.), dopo aver segnalato l'accaduto nella sede di tirocinio, lo studente deve:

1. recarsi subito in pronto soccorso per denunciare l'infortunio e farsi rilasciare il primo certificato medico sul quale devono essere riportati, a cura del medico di guardia, i dati anagrafici dello studente e i dati sanitari e deve essere barrata la casellina "**Infortunio sul lavoro**".
2. al fine di attivare le coperture assicurative, inviare tempestivamente la denuncia di sinistro all'Università degli studi di Milano Bicocca - Settore legale – agli indirizzi affari.legali@unimib.it – assicurazioni@unimib.it – rpd@unimib.it secondo le procedure indicate in "Denuncia di infortunio" al link <https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/opportunita-e-facilities/assicurazioni/denuncia-infortunio#:~:text=Tempi%20di%20presentazione%20della%20denuncia&text=L'Universit%C3%A0%20trasmetter%C3%A0%20la%20pratica,quando%20ne%20viene%20a%20conoscenza>.

Pena l'improcedibilità, la denuncia dovrà essere accompagnata dall'originale del referto di pronto soccorso e, se trattasi di attività svolta fuori sede (viaggi di istruzione, visite a musei, mostre ed esposizioni, esperimenti, ecc.) dalla preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi amministrativi e/o didattici dell'Università.

Dopo la prima denuncia lo studente dovrà inviare all'Università degli studi di Milano Bicocca secondo la suddetta procedura, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

Lo studente dovrà, altresì avvisare la sede di tirocinio e la sezione del corso di laurea dell'assenza per i giorni indicati dal medico che redige il certificato di infortunio.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1658/2026)

Oggetto: CONVENZIONI CON STRUTTURE ESTERNE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 25/09/2026

Il Direttore
Dr.ssa Zucchinali Eleonora

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1658/2026

ad oggetto:

CONVENZIONI CON STRUTTURE ESTERNE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DEGLI STUDENTI
DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	
DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	
DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
